

Convenzione per la gestione del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 5 Gela

per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2029. CIG: BCAC8BC006

TRA

Il **CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA**, con sede legale in Gela in via Marconi n. 13, codice fiscale 90009980856, di seguito denominato: "Ente" o "Consorzio", mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017, rappresentato dal Dott. Giarraputo Baldassare, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 02/07/1967 e residente a Palermo in Via Principe di Villafranca n. 62 Palermo, C.F. GRRBDS67L02I224R, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale e dei singoli Consorzi, 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela, con Decreto Assessoriale n. 2/GAB/2023 del 09 gennaio 2023, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione per conto del Consorzio che rappresenta così come previsto dallo Statuto Consortile;

E

BANCA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., con sede legale in Parma, Via Università n. 1, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita IVA n. 02886650346, di seguito denominato "Cassiere", rappresentata da nata/o a (prov.....) il, C.F., nella sua qualità di Procuratore Speciale autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale a ministero Dott., notaio in Parma, del Rep. n., n. raccolta....., registrata a presso l'Agenzia delle Entrate di il al n..... serie 1T;

(di seguito denominate congiuntamente "Parti")

PREMESSO

-che con deliberazione n..... del....., è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'affidamento alla **CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.** del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 5 Gela per la durata di tre anni, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, preceduto da indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici e previa acquisizione di offerta/preventivo dell'Istituto affidatario;

-che il Consorzio è destinatario della riforma dei Consorzi di Bonifica isolani avviata con la L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, che ha previsto l'accorpamento degli attuali undici Consorzi in due, rispettivamente, della Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale e ha comportato l'istituzione di un "periodo transitorio", nelle more prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 275/2020;

-che il Consorzio è sottoposto al sistema di "Armonizzazione dei bilanci" di cui al D.lgs. n. 118/2011, giusto art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 che ha recepito le disposizioni del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

-che l'Ente è sottoposto al regime di cassa ordinaria e le disponibilità dell'Ente affluiscono sui conti presso il Cassiere;

-che l'Ente non è operativo in SIOPE+;

-che il Consorzio non è ricompreso nell'elenco degli Enti tenuti all'osservanza delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla legge n. 720/1984;

FRA LE PARTI

come prima costituite e concordi nel riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

si conviene e si stipula quanto segue

	Art. 1	
	Definizioni	
	1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:	
	a) CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;	
	b) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;	
	c) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;	
	d) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;	
	e) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;	
	f) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;	
	g) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;	
	h) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;	
	i) PEC: posta elettronica certificata;	
	l) CIG: codice identificativo di gara;	
	m) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o	
	3	

	prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e	
	beneficiario;	
	n) Ordinativo: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di una	
	Operazioni di Pagamento;	
	o) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti	
	dall'Ente in favore di terzi;	
	p) SDD: Sepa Direct Debit;	
	q) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del	
	servizio di tesoreria;	
	r) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;	
	s) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;	
	t) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza	
	del relativo Mandato;	
	u) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di	
	Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;	
	v) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione	
	del servizio di tesoreria;	
	w) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;	
	x) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;	
	y) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in	
	assenza della relativa Reversale;	
	z) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche	
	standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso	
	la pubblica amministrazione;	

aa) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;

bb) RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 2

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli, nonché mediante i servizi telematici e gli strumenti informatici previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 17, viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). Eventuali adeguamenti tecnico-operativi che si rendessero necessari e più in generale per quelli di qualsiasi natura, provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

Art. 3

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i

Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e gestione dei titoli, libretti di deposito e valori di proprietà del Consorzio, conti correnti.

2. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

3. Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Caratteristiche del servizio

1. Lo scambio degli Ordinativi di incasso e di pagamento, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo Ordinativo Informatico Locale (OIL) con collegamento telematico tra l'Ente e il Cassiere con l'impiego di tecnologie informatiche, le cui modalità sono stabilite fra le parti.

I flussi informatici possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da Reversali di incasso e Mandati di pagamento, ciascuno dei quali può comprendere una o più disposizioni. Nelle operazioni di acquisizione, archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullamento e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.

2. L'Ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di cassa. L'Ente, nel rispetto delle

norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Cassiere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Cassiere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

4. Gli Ordinativi Informatici Locali (OIL) si intendono trasmessi e ricevuti secondo le modalità tecniche concordate tra le Parti. La data e l'ora di formazione, trasmissione e ricezione dei flussi informatici risultanti dai sistemi di interscambio costituiscono riferimento ai fini dell'esecuzione del servizio.

5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi competono e sono a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

6. Il Cassiere, ricevuti i flussi contenenti gli Ordinativi Informatici Locali, rende disponibile al Consorzio un messaggio attestante l'avvenuta ricezione. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all'Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per

questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 7.

7. I flussi informatici inviati dall'Ente entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

8. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.

9. A seguito dell'esecuzione delle operazioni di pagamento, il Cassiere trasmette giornalmente al Consorzio un messaggio di esito, munito di riferimento temporale, attestante l'avvenuta esecuzione degli Ordinativi, ai fini della rendicontazione e del scarico contabile. Per i pagamenti eseguiti allo sportello, la quietanza del beneficiario è conservata agli atti del Cassiere ed è resa disponibile al Consorzio su richiesta.

10. Qualora, per cause oggettive e non imputabili alle Parti, risulti temporaneamente impossibile la trasmissione degli Ordinativi informatici, il Consorzio può richiedere al Cassiere, con comunicazione sottoscritta dai soggetti autorizzati alla firma degli Ordinativi, l'esecuzione dei soli pagamenti aventi carattere di urgenza ovvero la cui mancata esecuzione possa arrecare pregiudizio all'Ente. In tali casi il Cassiere provvede mediante emissione di provvisori di uscita. Il Consorzio è tenuto ad emettere i relativi

Mandati di pagamento non appena cessate le cause che hanno impedito la trasmissione telematica.

11. In casi eccezionali su espressa richiesta del Consorzio e nei casi consentiti dalla normativa vigente, il Cassiere provvede all'emissione di assegni circolari o di altri titoli di pagamento, intestati al beneficiario ovvero al Consorzio, in esecuzione dei relativi Mandati di pagamento.

Art. 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio.

Art. 6

Riscossioni

1. Il Cassiere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi sulla base di ordinativi di incasso (Reversali) firmati digitalmente dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma.

2. Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;

- il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

3. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL.

4. Per ogni Riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

5. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

6. Le Entrate rimosse dal Cassiere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono versate sul conto di cassa. Il Cassiere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.

7. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di

	capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica	
	prevista dalla legge. Il Cassiere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD)	
	e accredita all'Ente l'importo corrispondente.	
	8. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente	
	bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati	
	intestati all'Ente o al Cassiere.	
	9. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non rimosse entro il termine	
	dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.	
	10. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta	
	di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta	
	per il Cassiere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della	
	banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al	
	successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Cassiere è	
	tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di	
	addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo di tali interessi viene addebitato	
	all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile	
	nel proprio bilancio.	
	Art. 7	
	Pagamenti	
	1. I Pagamenti sono eseguiti esegue i pagamenti sulla base di ordinativi di pagamento	
	(Mandati) firmati digitalmente dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati	
	alla firma degli Ordinativi.	
	2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite	
	dall'Ente.	
	3. I Mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:	

	la denominazione dell'Ente;	
	l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare	
	Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per	
	l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;	
	l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;	
	la causale del pagamento;	
	la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di	
	bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per	
	residui o competenza e cassa;	
	il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;	
	l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
	l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi	
	estremi;	
	le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;	
	il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a	
	trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Cassiere non è	
	responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e	
	alla mancata riduzione del vincolo medesimo;	
	la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a	
	scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il	
	creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità.	
	4. Il Cassiere, entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente, anche in assenza	
	della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di	
	pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di	
	assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di	

esecuzione forzata, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Cassiere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Cassiere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.

In caso di procedure di esecuzione forzata e di pignoramenti promossi da terzi presso il Cassiere, si applicano le tutele e le limitazioni alla pignorabilità dei fondi previste dalla normativa vigente. L'Ente si impegna a notificare tempestivamente al Cassiere i provvedimenti e le deliberazioni di impignorabilità. Il Cassiere esegue gli adempimenti di cui all'art. 547 c.p.c. in conformità alla documentazione ricevuta dall'Ente, restando esonerato da ogni responsabilità in merito, e trasmettendone contestualmente copia informativa all'Ente a mezzo PEC.

5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Cassiere.

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Cassiere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.

7. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL, tempo per tempo vigenti.

8. Il Cassiere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.

10. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

11. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

12. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

13. Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

14. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore del personale dipendente (stipendi, rimborsi spese, spettanze di fine rapporto, ecc...), mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, non si corrisponderà alcuna commissione.

Art. 8

Conti correnti

1. Le somme pagate e riscosse dal Cassiere per conto del Consorzio sono contabilizzate sui conti correnti intestati al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'Ente, da regolare alle seguenti condizioni:

a) Valute:

- per i pagamenti: data di effettiva esecuzione dell'operazione;
- per le riscossioni: giorno di effettivo incasso.

b) Tasso creditore: sulle giacenze effettive di cassa verrà riconosciuto il tasso di interesse attivo offerto nel preventivo, di cui al successivo art. 12.

c) Base di calcolo: Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile di 365 giorni.

d) Liquidazione degli interessi: il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale.

2. Il servizio di cassa dovrà prevedere la gestione, oltre che del conto corrente principale del Consorzio, di conti correnti e/o sottoconti dedicati, ovvero di altri strumenti tecnici equivalenti, idonei ad assicurare la separata gestione delle diverse tipologie di disponibilità finanziarie dell'Ente, in relazione alla loro natura e al relativo vincolo di destinazione nel rispetto delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite dal Consorzio. In particolare, dovrà essere assicurata la separata gestione:

a) delle disponibilità proprie del Consorzio, derivanti, tra l'altro, dai contributi irrigui, dalla contribuzione istituzionale, dai ruoli consortili e dalle ulteriori entrate proprie

dell'Ente;

b) delle somme gravate da specifico vincolo di destinazione, tra cui:

-contributi regionali/statali destinati al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali e delle spese di gestione ex LL.RR.

49/81, 45/85, 5/2014 art. 30 comma 9 e LL.RR. 4/2006 e 14/2010 ecc...;

-trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione Siciliana o da altri enti pubblici destinati alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di altri interventi finanziati con risorse vincolate;

-somme accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR), fondi di previdenza complementare e ogni altro accantonamento previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Art. 9

Trasmissione di atti e documenti

1. Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Cassiere con le modalità previste al precedente art. 4.

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Cassiere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di cassa con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.

3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di cassa debba tener conto, nonché le loro successive variazioni.

Art. 10

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

Art. 11

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di cassa, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Cassiere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 12

Tasso di interesse creditore e debitore

Tasso creditore sulle giacenze di cassa presenti su tutti i conti, disponibilità o depositi dell'Ente costituiti presso l'Istituto Cassiere: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente di minuito di 2(due) punti, con liquidazione degli interessi a cadenza trimestrale.

Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'accredito degli interessi verrà effettuato dal Cassiere ai sensi della norma vigente.

Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa o scoperture richieste da parte del Consorzio sottoposte a preventiva valutazione del merito creditizio: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente aumentato di 4 (quattro) punti.

Art. 13

Amministrazione titoli e valori in deposito – gestione della liquidità

Il Cassiere assume in custodia e amministrazione, gratuitamente, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente e si impegna di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dei legali rappresentanti del Consorzio.

Per i prelievi e le restituzioni dei titoli, si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità o in altra disposizione.

Il Cassiere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.

La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 14

Corrispettivo e spese di gestione

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 1. Il corrispettivo annuale di gestione e tenuto conto a carico del Consorzio per il servizio di | |
| | cui alla presente convenzione che spetta al Cassiere quale compenso fisso annuo è pari a: | |
| | euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA se dovuta. | |
| | 2. A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Cassiere le seguenti | |
| | commissioni: | |
| | -sui bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal | |
| | Cassiere: commissione di euro 3,50 (tre/50), per ogni bonifico; | |
| | -sui bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: commissione standard | |
| | Banca volta per volta vigenti. | |
| | 3. Sono esonerati dall'applicazione della commissione di cui ai superiori punti: | |
| | - le operazioni di riscossione tramite bollettino, per le quali la commissione per singola | |
| | transazione è pari a: euro 0,00; | |
| | -le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell'Ente (stipendi, rimborsi | |
| | spese, competenze di fine rapporto e altre spettanze), mediante bonifico o altri strumenti | |
| | di pagamento; | |
| | -le operazioni a favore di beneficiari che intrattengono rapporti di conto corrente presso il | |
| | Cassiere, per i quali non viene applicata alcuna commissione; | |
| | -i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle | |
| | amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore | |
| | pubblico allargato. | |
| | 4. Servizi UTW E TWS per la trasmissione dell'ordinativo informatico con firma digitale: | |
| | servizi resi a titolo gratuito. | |
| | 5. Oneri e adempimenti per la conservazione dei documenti contabili: a carico dell'Ente. | |
| | | |
| | | |

Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

Art. 17

Durata della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 5 Gela per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2029, per la durata complessiva di tre anni, secondo quanto previsto dagli atti della procedura di affidamento.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
- la convenzione sia ancora in corso di validità;
 - siano state avviate le procedure per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio di cassa;
- La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di cassa, il Cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Cassiere e riguardo ai soli

elementi essenziali del cessato servizio di cassa. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al Cassiere subentrante siano applicate le condizioni contrattuali in essere durante la proroga tecnica.

4. Qualora, prima della scadenza della presente convenzione, venga completato il processo di riforma dei Consorzi isolani con conseguente successione o costituzione del Consorzio di Bonifica 5 Gela in un diverso Ente, la convenzione si intenderà risolta anticipatamente con effetto dalla data di efficacia della relativa disposizione normativa. In tale ipotesi, il Cassiere garantisce la continuità del servizio in favore del Consorzio o dell'Ente subentrante, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti, limitatamente al periodo necessario al completamento del passaggio di consegne in favore dell'istituto affidatario del servizio di tesoreria o di cassa del nuovo Ente risultante dalla riforma.

Art. 18

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.
4. L'imposta di bollo sulla convenzione, ove dovuta, è a carico del Cassiere.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Cassiere si conformano alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché alle linee guida e determinazioni tempo per tempo vigenti emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

2. Gli obblighi di tracciabilità sono assolti mediante l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, del Cup (Codice Unico Progetto) sugli ordinativi informatici di pagamento e di riscossione. I codici CIG sono acquisiti tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) dell'Ente, certificata e interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC, in conformità alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 21

